

Allegato "A" al n. 4281 di raccolta

**STATUTO BORMIO SERVIZI S.R.L.**

**S T A T U T O**

1°) - E' costituita una società a responsabilità limitata a capitale integralmente pubblico, denominata:

"BORMIO SERVIZI S.R.L."

con sede in Bormio (SO).

2°) - Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero), interamente sottoscritto e versato, diviso in quote ai sensi di legge.

Le quote sociali sono alienabili solo a favore di enti pubblici locali.

Ai fini del controllo analogo la qualifica di Socio pubblico è attribuita ad ogni ente che detiene quote della Società e affida alla stessa servizi pubblici e/o autoproduzione di beni e servizi strumentali agli Enti locali soci.

La società è "a controllo pubblico" ed è soggetta alla disciplina del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - di seguito T.U.) e , per quanto non derogato dal T.U., dal Codice Civile e dalle norme generali di diritto privato.

Essendo società a controllo pubblico, è vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Al fine di garantire il c.d. "controllo analogo" di cui al T.U. sulle società partecipate, la struttura e l'organizzazione societaria deve rispondere ai seguenti criteri:

a) La partecipazione al capitale sociale è totalmente ed esclusivamente pubblica e con divieto assoluto di apertura del capitale a soggetti privati;

b) L'applicazione di un sistema di pianificazione, programmazione e controllo condiviso tra soci pubblici ed organo amministrativo, basato ed articolato nei seguenti strumenti, fasi e procedure:

- Dal presente statuto;

- Da ciascun contratto di servizio;

- Dal controllo preventivo da parte degli enti pubblici Soci, ai fini della preventiva approvazione e/o autorizzazione degli atti previsti ai successivi art.11 bis nonché della predisposizione e condivisione degli strumenti informativi di cui al successivo art.19;

- Dal controllo contestuale finanziario e gestionale, diretto e concreto, da parte degli enti pubblici Soci sulla società di cui al successivo art.20;

- dal controllo successivo dei risultati raggiunti dalla società e del conseguimento degli obiettivi prefissati nella relazione di cui ai successivi artt.11 bis, punto 5 e 21.

3°) - La Società ha per oggetto principale l'autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti locali soci, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia



*Dr.ssa Cecilia Corradini*  
*Notaio in Bormio*

di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento, nonché la produzione di servizi di interesse generale per conto dei predetti enti pubblici.

Nello specifico la Società svolge per conto degli enti pubblici soci:

- la gestione di centri sportivi e l'organizzazione di manifestazioni sportive in genere, ivi comprese in particolare gare e tornei, nonché la realizzazione delle opere necessarie ed ogni altra ulteriore attività collegata, da svolgersi comunque con l'osservanza delle norme e direttive emanate dagli organi delle federazioni competenti;
  - i lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico e l'attività edilizia connessa a tali attività;
  - la promozione, l'organizzazione e la realizzazione di iniziative dirette a valorizzare turisticamente, economicamente, socialmente e culturalmente l'ambito territoriale degli enti pubblici Soci, avendo particolare riguardo alla tutela ed al miglioramento del patrimonio ambientale, artistico e storico;
  - la gestione di parcheggi per automezzi;
  - la gestione del servizio di pubblica illuminazione;
  - la gestione dei servizi cimiteriali;
  - la gestione del servizio di affissione della pubblicità e delle affissioni pubbliche;
  - il trasporto conto terzi;
  - la gestione e manutenzione dei parchi comunali e delle relative strutture;
  - la pulizia di aree pubbliche di uso pubblico e non, strade comunali, marciapiedi e piste ciclabili; fontane, spurgo pozzetti stradali, pulizia dei muri da manifesti e iscrizioni abusive;
  - servizio neve;
  - disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, dezanarizzazione;
  - la gestione del verde attraverso impianti per il trattamento del verde pubblico;
  - posa indicatori stradali e toponomastici, segnaletica orizzontale e verticale;
  - la gestione di "global service" per enti pubblici;
- ai sensi e per gli effetti delle norme di legge riguardanti l'attività delle società controllate e/o partecipate da enti locali, la società gestisce i pubblici servizi, le attività di servizio alla pubblica amministrazione ed ogni altra attività affidati dagli enti pubblici Soci.

In relazione all'oggetto sociale sopraindicato ed esclusivamente al fine di realizzare lo scopo sociale, e quindi in via strumentale allo scopo medesimo, la società potrà compiere, in modo comunque non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (comunque non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute

necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, e così, in particolare, assumere mutui e finanziamenti in genere, con o senza garanzie reali e personali, e prestare garanzie reali e personali in genere anche a favore di terzi, soci o non soci, considerando che l'attività di natura finanziaria non forma oggetto dell'attività propria della società e potrà quindi essere svolta da quest'ultima, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1991, n.197, solo in via accessoria e strettamente strumentale rispetto all'attività istituzionale e principale della società stessa e comunque non nei confronti del pubblico.

La società dovrà realizzare la propria attività in modo che oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. In ogni caso l'attività dovrà essere svolta nel pieno rispetto dei principi comunitari in materia di concorrenza.

La società dovrà inoltre svolgere tutte le predette attività nel rispetto del D.lgs. n.267/2000, al quale si opera pieno rinvio recettizio in materia.

4°) - La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

5°) - Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'Organo Amministrativo.

6°) - I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, ai sensi dell'art.2464 Codice Civile.

Nel caso di conferimento di prestazioni di servizi o d'opera a favore della società, la garanzia dell'obbligazione assunta dal socio conferente mediante polizza di assicurazione o fideiussione bancaria può essere sostituita con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, salvo quanto disposto dall'art. 2467 c.c.. La società, con decisione assembleare dei soci assunta con la maggioranza del capitale sociale, può emettere titoli di debito, alle condizioni e secondo i limiti previsti dalla legge.

7°) - Le partecipazioni sociali rappresentano una quota del capitale sociale.

Il valore nominale delle partecipazioni è pari al capitale sociale diviso per la quota rappresentata da ciascuna di esse. Le quote sociali sono trasferibili solo a favore di enti pubblici locali.

Il socio che intenda trasferire, in tutto o in parte, la propria quota ad altro soggetto pubblico, deve darne comunicazione scritta, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'Organo Amministrativo, specificando prezzo e modalità di pagamento.

Gli altri soci enti pubblici hanno il diritto di prelazione nell'acquisto delle quote del socio uscente.

Nei successivi trenta giorni, l'Organo Amministrativo deve informare della suddetta proposta gli altri soci, che, ove intendano acquistare dovranno far pervenire, entro i successivi quindici giorni comunicazione scritta al socio venditore ed all'Organo Amministrativo della loro accettazione della proposta; in caso di accettazione da parte di più soci, la quota oggetto di vendita sarà ripartita in proporzione alle quote possedute dagli acquirenti.

L'Organo Amministrativo vigila sull'osservanza delle limitazioni di cui al presente articolo e l'iscrizione al libro soci di un trasferimento di quote non sarà consentita alla Società sino a quando l'Organo Amministrativo stesso non abbia accertato, con propria deliberazione, tale osservanza.

8°) - L'assemblea è convocata da ciascun amministratore.

La convocazione dell'assemblea viene effettuata con lettera raccomandata inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in presenza delle condizioni di legge.

9°) - Hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti nel libro dei soci. Ciascun socio avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare da un altro socio che non sia membro degli organi amministrativi o di controllo o dipendente della società, con delega rilasciata per iscritto; ogni socio può rappresentare più soci. L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e

la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea alla quale partecipa l'intero capitale sociale ai sensi dell'art. 2479-bis, ultimo comma, c.c.) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Il diritto di voto spetta ai soci nella misura prevista dalla legge.

10°) - L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico, ovvero, in caso di loro mancanza o rinuncia, da altra persona designata dall'assemblea stessa.

Le riunioni assembleari sono constatate da verbale redatto dal segretario designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal segretario medesimo e dal presidente.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso l'assistenza del segretario non è necessaria.

11°) - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le seguenti materie:

a) approvazione del bilancio e destinazione del risultato;

b) nomina dei componenti del collegio sindacale, e, fra i componenti effettivi, del presidente, e determinazione del relativo compenso nei limiti di legge;

c) attribuzione della funzione di revisione legale e determinazione del relativo compenso nei limiti di legge;

d) determinazione dell'eventuale compenso spettante agli amministratori nei limiti di legge;

e) approvazione del budget;

f) cessione di partecipazioni in società ed enti, non previsti nel budget;

g) autorizzazione all'organo amministrativo al compimento di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non previste nel budget, per importi superiori ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila);

h) autorizzazione all'organo amministrativo al compimento di operazioni di finanziamento passivi, di natura straordinaria, non previste nel budget, per importi superiori ad Euro

150.000,00 (centocinquantamila); l'alienazione totale (non essendo ammissibile la partecipazione parziale di socio privato) della quota di partecipazione;

i) autorizzazione all'organo amministrativo alla vendita o all'affitto dell'azienda o di rami d'azienda;

l) autorizzazione all'organo amministrativo alla compravendita di immobili o al compimento di atti di disposizione di diritti reali su immobili;

m) autorizzazione all'organo amministrativo alla locazione a terzi di tutto o parte delle proprietà immobiliari, non prevista dal budget;

n) autorizzazione all'organo amministrativo alla sottoscrizione di nuovi contratti di appalto di servizio e/o modi degli stessi.

Non è possibile corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività; nonché trattamenti di fine mandato.

I soci decidono inoltre in merito a quegli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

11° - bis) - Competenze del socio pubblico. Nell'esercizio del controllo analogo, sono riservati ai competenti organi del comune di Bormio i seguenti atti:

1. individuazione e nomina dell'organo amministrativo d'esercizio;

2. modifiche dello statuto;

3. decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

4. espressione di un parere vincolante in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società in occasione di modifiche nell'articolazione dei servizi affidati;

5. approvazione di indirizzi strategici vincolanti a cui la società deve attenersi nella predisposizione dei propri documenti programmatici, in particolare del bilancio preventivo;

6. approvazione del bilancio preventivo di cui al successivo art.19 del presente statuto.

12°) - Le decisioni dei soci, ai sensi dell'art.2479 Codice Civile, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale; l'assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

Sono tuttavia assunte in ogni caso con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale

le deliberazioni assembleari:

- a) inerenti le modificazioni dello statuto;
- b) relative a operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- c) che prevedano l'espressione di un parere vincolante in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società in occasione di modifiche nell'articolazione dei servizi affidati;
- d) relative all'approvazione di indirizzi strategici vincolanti a cui la società deve attenersi nella predisposizione dei propri documenti programmatici, in particolare del bilancio preventivo;
- e) relative a operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) relative alla trasformazione della società in società di persone, la fusione e la scissione della società e l'emissione dei titoli di debito, fermo restando che, nel caso di trasformazione, fusione o scissione, è comunque richiesto il consenso dei soci che assumeranno la responsabilità illimitata.

Restano comunque salve le disposizioni di legge che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

13°) - L'organo amministrativo della società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico. L'Assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente.

Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio fra i generi, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti. Tali membri devono inoltre non trovarsi nelle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti e società private e in controllo pubblico previste dalle vigenti normative in materia. I componenti del Consiglio di Amministrazione e di controllo della società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previste dalle vigenti normative in materia.

Gli Amministratori della società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

E' prevista l'attribuzione di deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Nel caso di Amministratore Unico, lo stesso è nominato dai soci che detengono almeno i due terzi del capitale.

Laddove si opti per un Consiglio di Amministrazione, la maggioranza dei componenti (due in caso di tre componenti complessivi; tre in caso di cinque componenti complessivi) è nominata dai soci che detengono almeno i due terzi del capitale, tra cui il Presidente, mentre i rimanenti componenti sono nominati dagli altri Enti pubblici Soci.

L'Organo Amministrativo resta in carica per il tempo indicato all'atto della sua nomina, comunque non superiore al triennio ed è rieleggibile; i suoi componenti possono essere revocati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia; in caso di morte o di dimissioni o di decadenza, i consiglieri sono sostituiti, nel rispetto dell'equilibrio di genere, dal Consiglio di Amministrazione sino alla successiva Assemblea ordinaria che provvede alla nuova nomina; l'amministratore così nominato resta in carica quanto quello sostituito.

14°) - Gli amministratori possono non essere soci e sono rieleggibili.

Salvo contraria deliberazione dell'assemblea, l'amministrazione non è vincolata dal divieto di cui all'art.2390 C.C..

Gli amministratori decadono dalla carica nei casi previsti dal codice civile e dalle leggi speciali in materia, nonché dal presente atto costitutivo.

In ogni caso spetta agli amministratori il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci potranno inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

15°) - All'organo di amministrazione spettano, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge, i più ampi poteri per la gestione della società, fatta eccezione per il compimento dei seguenti atti ed operazioni, per i quali sarà necessaria la preventiva autorizzazione secondo le disposizioni del presente statuto:

- vendita, acquisto, permuta, divisione, locazione di beni immobili, nonché costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali sugli stessi;
- acquisto, vendita ed affitto di aziende;
- assunzione di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese;
- assunzione di finanziamenti e mutui attivi e passivi con o



senza garanzie reali o personali;

- costituzione di ipoteche su beni immobili della società nonché rilascio di avalli o fidejussioni a garanzia di obbligazioni di terzi;

- conferimento a terzi di procure generali, ovvero di procure speciali per il compimento di uno degli atti testé indicati.

16°) - Qualora non vi abbia provveduto il comune di Bormio al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare al suo interno un Vice Presidente, la cui carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi e può nominare un solo Amministratore Delegato, a cui potrà delegare parte delle proprie attribuzioni in conformità della legge e del presente statuto. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso inviato a tutti gli amministratori e sindaci effettivi se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica, se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:

a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-

smettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che:

- a) sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione;
- b) dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa;
- c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti della società la relativa documentazione;
- d) sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale.

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ed amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, senza limite alcuno, salvo quanto inderogabilmente imposto dalla legge.

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti previsti dalle norme di legge, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, o parte di essi, ad un solo amministratore delegato.

Per tutto quanto non stabilito dal presente atto costitutivo in tema di consiglio di amministrazione, si applicano le norme dettate in tema di società per azioni, in quanto compatibili.

17°) - La rappresentanza della società spetta, a seconda dei casi:

- a) all'amministratore unico;
- b) al presidente del consiglio di amministrazione, ai singoli consiglieri delegati, se nominati, ed al presidente del comitato esecutivo, se nominato.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina; i procuratori potranno essere nominati solo per determinati atti o determinate categorie di atti.

18°) - La nomina dell'organo di controllo (monocratico o collegiale) cui si applicano le disposizioni sul collegio

Sindacale previste per le società per azioni) o di un revisore, ai sensi dell'art.2477 C.C., è in ogni caso obbligatoria. In caso di organo collegiale, è assicurato l'equilibrio fra i generi.

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

18°- bis) - Gli Enti pubblici soci esercitano congiuntamente un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante azioni di orientamento sugli organi e sugli atti della società.

Gli Enti Pubblici Locali Soci esercitano il controllo analogo congiunto su Bormio Servizi S.r.l., attraverso i propri rappresentanti in assemblea o anche direttamente mediante l'esercizio dei poteri previsti dallo Statuto, da eventuali patti parasociali e dalla legge.

L'esercizio del controllo da parte degli Enti pubblici soci è di tipo preventivo, contestuale e successivo, espletandosi nella fase della programmazione, dell'andamento e della rendicontazione della gestione della società.

19°) - Controllo preventivo. La società, previa approvazione da parte degli Enti Pubblici Soci, come definiti dal precedente art.2, degli indirizzi strategici vincolanti a cui la Società deve attenersi nella predisposizione dei propri documenti programmatici redige un bilancio preventivo dell'esercizio successivo, contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:

- a) Le linee di sviluppo delle diverse attività;
- b) Il programma degli investimenti con l'indicazione, per ciascuno dei servizi svolti e per ciascuno dei territori in cui essi vengono svolti, della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
- c) La previsione del risultato economico, rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art.2425 c.c.;
- d) Il prospetto di previsione finanziaria, redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

Il bilancio preventivo è predisposto dall'organo amministrativo entro il 30 (trenta) novembre di ciascun anno, con facoltà per l'organo amministrativo di differire tale termine qualora non sia stato nella possibilità di ottenere le informazioni e la documentazione allo scopo necessaria;

il bilancio preventivo è in ogni caso sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 31 dicembre di ogni anno, deve contenere in allegato la relazione illustrativa di commento dell'organo amministrativo ed ha carattere autorizzativo nei confronti dello stesso, nel senso che questo può attuare solamente spese ed investimenti in esso previsti, nei limiti ivi previsti.

L'organo amministrativo redige altresì, ogni anno, un budget triennale, che sottopone all'approvazione dell'assemblea unitamente al bilancio preventivo annuale.

20°) - Controllo contestuale. Entro il 31 luglio gli amministratori inviano agli Enti Pubblici Soci un resoconto infra-periodale aggiornato al 30 giugno dello stesso anno, in cui sono tassativamente riportati:

- a) l'andamento operativo dei servizi erogati;
- b) l'ammontare dei costi sostenuti, articolato per singolo servizio erogato;
- c) l'ammontare dei proventi tariffari, articolato per singolo servizio erogato.

Gli amministratori sono tenuti a segnalare periodicamente, nel corso dell'esercizio, tutte le manifestazioni di insoddisfazione dell'utenza pervenute presso la società. Gli amministratori che, nel corso della gestione, rilevino un possibile scostamento degli effettivi proventi tariffari o dei costi sostenuti in misura superiore, su base annua, del 20 % (venti per cento) rispetto a quanto previsto dal budget, sono tenuti a segnalare tempestivamente tale situazione ai soci. La mancata segnalazione può configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

In caso di accadimenti che dovessero impattare in modo rilevante sugli obiettivi perseguiti attraverso il bilancio preventivo, gli Enti Pubblici soci potrà fornire nuovi indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria della società;

21°) - Controllo successivo. Prima della presentazione del bilancio d'esercizio all'assemblea lo stesso dovrà essere inviato al comune di Bormio per l'esercizio del controllo successivo e dovrà dare conto dei risultati raggiunti e del conseguimento degli obiettivi prefissati.

A consuntivo, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, l'organo amministrativo illustra all'assemblea dei soci le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel bilancio preventivo illustrando e motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto ivi previsto.

L'organo amministrativo redige la relazione sul governo societario di cui all'art.6, quarto comma, D.Lgs.19 agosto 2016 n. 175, a chiusura dell'esercizio. La relazione sul governo societario deve essere pubblicata contestualmente al bilancio di esercizio.

22°) - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, oppure entro 180 (centottanta) giorni da tale data, nei limiti ed alle condizioni di cui

all'art. 2364 secondo comma C.C., come previsto all'art. 2478-bis C.C..

23°) - Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, secondo quanto dagli stessi deciso.

24°) - In ogni caso di scioglimento della società, si applicano le norme di legge.

25°) - Trasmissione degli atti ai soci e controlli ispettivi. L'organo amministrativo è tenuto ad inviare tempestivamente ai soci il bilancio preventivo e le relazioni semestrali previsti dal presente statuto, nonché il bilancio di esercizio, composto dai documenti previsti dalla legge e dal presente statuto e le deliberazioni dell'assemblea dei soci, e la relazione sul governo societario, se obbligatoria per legge.

Ai sensi dell'art. 2468 del codice civile agli Enti Pubblici Soci è riconosciuto il diritto particolare di richiedere informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla società e ricevere dall'organo amministrativo della società apposita relazione sulla gestione dei servizi stessi.

Gli Enti Pubblici Soci possono disporre controlli e verifiche ispettive sulla gestione amministrativa della società, da condursi attraverso propri funzionari. Gli amministratori ed i dipendenti della società sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività di controllo esercitata dal socio. Ai fini dell'esercizio dell'attività informativa da parte dei soggetti aventi titolo secondo le pertinenti disposizioni di legge, per rendere efficiente lo svolgimento delle funzioni sociali, le richieste di singoli documenti e di consultazione dei libri sociali devono essere presentate per iscritto e con sottoscrizione di impegno di riservatezza presso gli Enti pubblici soci che provvederanno a inviare la richiesta alla società.

26°) - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Sondrio, su richiesta fatta dalla parte più diligente.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

27°) - Per tutto quanto non è espressamente disposto nel presente atto costitutivo, si fa rinvio alle norme sulle società contenute nel codice civile, alle norme generali di diritto privato e alle norme speciali, e connessi provvedimenti, previste per le società a partecipazione pubblica.

Bormio, 27 ottobre 2020

Firmato:

Oscar Cola

Cecilia Corradini L.S.